

## DELIBERA N. 608/07/CONS

Archiviazione per insussistenza della violazione relativamente al caso XY nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 32/07/DIT avviato nei confronti della società Tele2 Italia S.p.A. per l'inosservanza degli obblighi imposti in materia di carrier preselection dall'articolo 3, comma 3, dell'allegato a alla delibera 3/CIR/99 e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 4/00/CIR

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 dicembre 2007;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14 della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n.76, ed il relativo Allegato, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999; recante “Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2000, n. 117, recante “Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione Tutela dei Consumatori n. 32/07/DIT del 13 luglio 2007, notificato in data 16 luglio 2007, con il quale veniva contestato alla società Tele2 Italia S.p.A., con sede legale in Segrate (Mi), via Cassanese n. 210 – 20090, l’inosservanza degli obblighi imposti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 3, dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità n. 3/99/CIR e dell’articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 4/00/CIR, condotta sanzionabile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44, comma 1, e 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTA la memoria prodotta dalla parte con nota registrata al protocollo dell’Autorità il 23 agosto 2007 con n. 51617;

CONDIDERATO quanto segue:

- la Società interessata, unitamente alle citate memorie difensive inerenti al suddetto atto di contestazione n.32/07/DIT, ha prodotto in documentazione la firma vocale raccolta dagli operatori di call center, in data 3 aprile 2006, chiedendo contestualmente all’Autorità di essere sentita in audizione per ascoltare in contraddittorio la firma vocale prodotta;
- dall’ascolto in contraddittorio del cd rom prodotto da Tele2 nell’ambito dell’audizione convocata dall’Autorità per il giorno 11 settembre 2007, risulta che l’utente indicato, Signora XY, titolare dell’utenza telefonica n. 0961/925185, esprime in maniera inequivoca la volontà di usufruire dei servizi di Tele2, dopo essere stata puntualmente informata dall’operatore di *call center* delle caratteristiche del servizio di *carrier preselection*;

RITENUTO, alla luce dei nuovi elementi istruttori prodotti da Tele2, che non sussistano le violazioni contestate con l’atto n. 32/07/DIT, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 3 della delibera n.3/CIR/99 ed all’articolo 3 commi 1 e 2 della delibera 4/00/CIR;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe relativamente alle violazioni contestate;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento, Avv. Vincenzo Mario Sbrescia;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 32/07/DIT, relativamente al caso XY, avviato nei confronti della società Tele2 Italia S.p.A., ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44, comma 1, e 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 dicembre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola